



# Legge di Bilancio 2024:

**LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213**

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024  
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*

**SNALS**  
**CONFISAL**

---

# LEGGE DI BILANCIO 2024

**Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 303 del 30 dicembre 2023 - Serie generale -**

Ripercorriamo gli ultimi passaggi del ciclo di bilancio, che si sono conclusi il 29 dicembre, in tempo utile entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

La Manovra è approvata mercoledì 20 dicembre in aula al Senato per la discussione generale. Approvazione della questione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo e via libera il 22 dicembre.

Trasmissione alla Camera dei deputati in seconda lettura. Esame in commissione Bilancio concluso il 27, senza modifiche ulteriori al testo trasmesso dal Senato.

Il 28 in aula a Montecitorio e voto finale il 29 dicembre.

Il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due sezioni.

Originariamente la prima sezione era di 89 articoli, la seconda di 20 articoli (da 90 a 109).

A seguito dell’esame del Senato, dove è stata posta la questione di fiducia, la prima parte si compone di un solo articolo - l’articolo 1- (suddiviso in 561 commi), la seconda parte si compone di 20 articoli (da 2 a 21).

I provvedimenti che illustriamo, contenuti nei commi dell’art. n. 1, sono definitivi.

In vigore dall’1 gennaio 2024.

---

## IN SINTESI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

### 1. CUNEO FISCALE/CONTRIBUTIVO (art. 1 co. 15)

#### Esonero parziale dei contributi previdenziali

Confermato il taglio del cuneo fiscale, che si rivela la misura più costosa della manovra, con un impegno di circa 10 miliardi di euro, su un totale di 28 mld dell'intera legge di bilancio 2024.

E dunque, anche per il 2024:

- per i redditi fino a 35mila euro lordi annui è confermato l'esonero parziale (sconto retributivo) del 6%;
- per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui l'esenzione è confermata al 7%.

#### Riepilogo dell'iter di questa misura

- ✓ Con la Legge di bilancio del 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) era stato introdotto un primo taglio dello 0,8% per l'anno 2022. A causa della crisi causata dalla guerra Russia-Ucraina, con l'art. 20 del D.L. 115/2022, era stato aumentato di un + 1,2% da luglio a dicembre 2022: riduzione complessiva del cuneo del 2% per redditi fino a 35 mila euro per tutto l'anno 2022.
- ✓ La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 281 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) aveva confermato il taglio del 2% per dipendenti con reddito fino a 35 mila euro e aveva aumentato di un punto (fino al 3%) il taglio per i redditi fino a 25mila euro. Quindi, per il 2023, il taglio era del 2% per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui, del 3% per i redditi fino a 25mila.

- 
- ✓ Il DEF aprile 2023 aveva previsto che il taglio al cuneo fosse progressivo e costante.
  - ✓ Con l'art. 39 del Decreto Lavoro - decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85 - *«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»*, lo sconto retributivo è aumentato dall'1 luglio 2023.  
Per i redditi fino a 35mila euro lordi annui - parametrati su base mensile per tredici mensilità, non superiore all'importo mensile di 2.692 euro lordo - è passato dal 2% al 6% l'esonero parziale (sconto retributivo) sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per gli stipendi dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (senza effetti sulla tredicesima mensilità).  
Per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui - parametrati su base mensile per tredici mensilità, non superiore all'importo mensile di 1.923 euro - l'esenzione è innalzata al 7% (senza effetti sulla tredicesima mensilità).
  - ✓ La NADEF 2023 lo conferma per il 2024.
  - ✓ La legge di Bilancio 2024 lo rfinanzia per l'anno 2024.

---

## 2. CONTRATTI (art. 1 co. 27)

Per il rinnovo dei contratti della PA 2022-2024 gli oneri dei miglioramenti economici a carico del bilancio statale sono incrementati di 8 miliardi, di cui:

- 3 mld per il 2024, somma destinata agli anticipi IVC,
- 5 mld per il 2025.

Le suddette risorse si aggiungono a quelle già stanziare, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, c. 609, L. 197/2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 (in luogo dei 500 milioni attualmente previsti a decorrere dal 2023).

L'incremento si aggiunge ai 2 miliardi di euro previsti per il 2023 (art.3 del decreto Anticipi n. 145 del 18 ottobre 2023, convertito nella Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 e, in GU n. 293 del 16 dicembre 2023) e conseguente all'aumento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023 in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali.

Per il rinnovo del triennio contrattuale 2022-2024 dei lavoratori dei settori pubblici, dunque, l'indennità di vacanza contrattuale attualmente percepita, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il 2024 pari a 6,7 volte il suo valore annuale (già disposto) e i 3,5 miliardi di euro stanziati — comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Secondo la Relazione tecnica, l'ammontare complessivo delle risorse così incrementate consente di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022).



---

### 3. IVC - Indennità di Vacanza Contrattuale - (art. 1 co. 28)

Per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato previsto l'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL.

Tale incremento decorre dal 2024 e si configura come un anticipo da scontare dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.

E' compreso nelle risorse per il rinnovo contrattuale 2022-2024, è incrementato di un importo annuale pari a 6,7 volte il suo valore annuale, salvi eventuali successivi conguagli (ad oggi limitata allo 0,5% dello stipendio tabellare). Sono riconosciute le somme arretrate spettanti.

La legge di conversione del Decreto Anticipi (art. 3 della legge n. 191 del 15 dicembre 2023 ex decreto legge Anticipi del 18 ottobre 2023, n. 145 in GU n. 293 del 16 dicembre 2023), aveva disposto l'aumento, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il personale con contratto a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. L'onere è stato di 2 miliardi di euro.

L'IVC è già stata corrisposta nel mese di dicembre 2023.

I benefici sono stati variabili: da un minimo di 829,2 euro sino a 1.228,1 euro per i docenti delle scuole superiori. La cifra è il risultato dell'incremento pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato: cioè 9,52 mensili IVC, per 13 mensilità, per 6,7.

Sullo statino di stipendio di dicembre 2023 è la voce *Anticipo rinnovo CCNL 2022-2024 –codice 976/K78 -*.

Gli importi assegnati, come già detto, sono un anticipo degli aumenti contrattuali relativi al triennio 2022/24. I restanti aumenti saranno riconosciuti al personale solamente dopo il rinnovo del CCNL 2022/24.

Per il personale precario, l'importo sarà riconosciuto su base mensile dal prossimo mese di gennaio 2024.

---

#### **4. BONUS ASILI NIDO (art. 1, co. 177- 178)**

Aumenta il bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati e per altre forme di supporto familiare. E' destinato solo ai secondi figli nati dal primo gennaio 2024 in nuclei nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un tetto Isee di massimo 40.000 euro.

La spesa è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

#### **5. CONGEDI PARENTALI (art. 1, co. 179)**

La legge di bilancio 2023 - n.197 del 29.12.2022 - aveva elevato la retribuzione del congedo parentale (che era al 30%) all'80 % al padre o alla madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Era poi intervenuta la FP che, con la nota DFP-0020810-P-27/03/2023, aveva chiarito che la misura non si applica al personale i cui contratti prevedono già una retribuzione per intero per i primi trenta giorni (*Considerato, quindi, che l'indennità maggiorata riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, si ritiene che l'innalzamento della misura pari all'80 per cento della retribuzione, introdotta dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 19 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), non risulti applicabile al personale di codesta Azienda [si tratta di un'ASL] in quanto riferito al medesimo periodo per il quale il CCNL già riconosce la misura del 100 per cento dell'indennità).*

---

Anche il CCNL Scuola 2019-2021 - art. 34, co. 3 - riconosce che, in materia di congedo parentale, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero.

Di fatto, quindi, il provvedimento più favorevole della legge di bilancio 2023 non interessava la Scuola.

Ma la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 consente anche al personale della Scuola di usufruire, in aggiunta al primo mese retribuito per intero, di fruire di un secondo mese all'80% per il 2024 (fatte salve diverse interpretazioni della FP).

Infatti, la LDB 2024 riconosce, ai genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 % della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un altro mese in aggiunta al primo.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

Tale disposizione si applica per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

L'art. 34, co. 1, primo periodo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è così modificato:

*Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 .*

*I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione ... .*



---

## 6. DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON FIGLI (art. 1, co. 180-182)

Esonero contributivo alle mamme lavoratrici fino a 3.000 euro annui, senza tetto al reddito, con tre o più figli ed anche con due figli.

Alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - fermo restando l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti [cuneo fiscale] - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18°anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per l'anno 2024, l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Gli arretrati saranno erogati nel mese di dicembre 2023.

---

## 7. VIOLENZA SULLE DONNE (art. 1, co. 187-190)

*Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza*

Sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Le risorse finanziarie - così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023- sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Tali risorse sono ripartite tra le regioni secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con altri Ministeri e di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali **(comma 187)**;

- un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere **(co.188)**;
- un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024- 2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne **(co.189)**;
- un incremento del Fondo per le politiche concernenti i diritti e le pari opportunità di 3 mln di euro per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica **(co. 190 - Iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica)**.

---

## **8. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE (art. 1, co. 320 e 321)**

A decorrere dall'a.s. 2024-2025 il contributo fino al 90 % della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, è attribuito in maniera generalizzata, previa richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della PcM.

Attualmente, l'articolo 1, comma 389 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Ma, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, dette disposizioni limitative (*di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*) sono abrogate.

---

## 9. AGENDA SUD (art. 1, co. 326-329)

Proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 dei contratti per gli incarichi temporanei al personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (co. 326).

Il MIM, con la nota n. 3919 del 28.12.2023, ha fornito indicazioni operative sugli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo determinato dell'organico PNRR e dell'organico Agenda Sud.

Stanziato un fondo aggiuntivo di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 **(co 327)**.

Per rafforzare l'organico docenti in progetti pilota del piano "Agenda Sud" sono stati autorizzati 3.333.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per il 2025 **(co. 328)**.

Per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, per prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro, in aggiunta ai 25 milioni di euro già stanziati, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti **(co. 329)**.

---

## 10. FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI TUTOR E ORIENTATORI (art. 1, co. 330)

Per la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa è prevista una dotazione di 42 milioni di euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, in aggiunta alla dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 **(1)**.

Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, con una possibile integrazione di altri fondi contrattuali ed europei. Tra i criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati concernenti la fragilità negli apprendimenti, secondo le i nazionali dell'INVALSI.

(1) Ricordiamo al riguardo che l'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023, n. 197/2022) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR.

Ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, siano definiti i criteri di utilizzo delle risorse. Il DM n. 63 del 5 aprile 2023 ha fissato i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro per la valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente orientatore.

Ricordiamo infine che, nell'ambito della M4C1 del PNRR, la riforma 1.4 prevede la Riforma del sistema di orientamento (a titolarità del MIM). Al riguardo, è stato adottato il DM n. 328 del 22 dicembre 2022, che reca le "Linee guida per l'orientamento". Sono state inoltre emanate ulteriori circolari.



---

## 11. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (art.1, co. 331)

In coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (*formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo*) - ed in conformità con le *linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico* è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Quanto alla *formazione obbligatoria del personale* contenuta nel PNRR, ricordiamo che la missione 4 (Istruzione e ricerca - componente 1) mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione della Scuola di Alta Formazione, organismo deputato:

- alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line,
- alla selezione,
- al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera.

La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura funzionale all'erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza altri oneri). Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione.

Svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa, che si svilupperà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere. L'attuazione della riforma sarà a carico del Ministero dell'Istruzione e la piena attuazione avverrà entro il 2025.

---

Circa le *linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico* ricordiamo che è stato introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema (articolo 16-ter, co. 1 del d.lgs. n. 59/2017, inserito dall'art. 44, comma 1, lett. i), del D.L. n. 36/2022 -legge. n. 79/2022) e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Il sistema s'inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

## **12. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI PARTE VARIABILE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (art. 1, co.332)**

Il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei Dirigenti scolastici.

---

## **13. PENSIONANDI (art. 1 co. 125, 136-140)**

### **A. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.**

#### **A1. Pensione di vecchiaia (co. 125)**

Per chi ha versato contributi anche entro il 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è di 67 anni con 20 anni di contributi entro il 31.12.2024, indistintamente per uomini e donne.

Per chi ha iniziato a versare contributi solo dal 1996, l'accesso alla pensione è consentito con gli stessi requisiti (67 anni di età e 20 anni di contribuzione) e con la riduzione della misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia. Tale valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, è stabilito pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0), ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo.

Nel dettaglio tale valore minimo, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, è stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale, ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo:

- 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;
- 2,8 volte per le donne con un figlio (con conferma, in tal caso, dunque, della norma vigente);
- 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

---

## **A2. Pensione anticipata (di anzianità)**

Nessuna variazione rispetto al 2023. I requisiti restano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione del requisito per la pensione anticipata.

## **B. Misure di flessibilità in uscita**

### **B1. Ape sociale per il 2024 (co. 136-137)**

L'APE sociale è prorogata di un anno (fino al 31.12.2024) e richiede il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, con 36 anni (o con 30) di contributi.

Possono accedervi i disoccupati, le persone con invalidità almeno del 74%, i lavoratori impegnati in attività gravose (p.e. maestre di asilo), i lavoratori che assistono persone con handicap grave.

Introdotta anche il limite di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione del lavoro autonomo occasionale) entro i 5mila euro annui.

---

## **B2. La nuova Opzione donna (co. 138)**

Potranno accedere alla pensione con Opzione donna le lavoratrici che abbiano raggiunto, entro il 31.12.2023, almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica.

Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio (60 anni con un figlio) fino a un massimo di due (59 anni per due o più figli).

L'importo della pensione sarà ricalcolato interamente con il metodo contributivo (la penalizzazione è del 20-25 per cento).

Restano le restrizioni previste nel 2023 (bisogna essere disoccupate, *care giver* o con una invalidità almeno del 74%).

## **B3. quota 103 con penalizzazioni (co. 139-140)**

Ferma la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva (quota 103) nel corso dell'anno 2024 ma l'importo della pensione:

- sarà calcolato solo con il sistema contributivo (non considerando gli anni retributivi ante 1966),
- non potrà superare il limite di 4 volte il minimo INPS euro lordi mensili (567,94 euro), che rimarrà fino a 67 anni, età del pensionamento per vecchiaia. Poi sarà versato integralmente.

E' introdotto, poi, un aumento del periodo per uscire effettivamente dal lavoro:

- per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento

pensionistico (sempre con riferimento ai casi di maturazione della quota 103 in qualsiasi data dell'anno 2024) decorre dal primo giorno dell'anno scolastico (1 settembre) o accademico (1 novembre) avente inizio nel 2024 (o avente inizio in anni successivi, secondo l'anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2024 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi).



---

## 14. PENSIONATI (art. 1, co. 134-135)

### *Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024*

La modifica della disciplina per l'anno 2024 non riguarda i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

#### **a. Indicizzazione delle pensioni**

Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (indicizzazione) è riconosciuta:

- ✓ nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1),
- ✓ nella misura del 85% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (1),
- ✓ nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (1),
- ✓ nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (1),
- ✓ nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS (1),
- ✓ nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici annui lordi complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (1).

(1) dal 1° gennaio 2024, tale valore minimo di riferimento è pari a quello definitivo per il 2023 (567,94 euro mensili per tredici mensilità).

---

## **b. Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023**

E' già stato corrisposto nel mese di dicembre 2023. Il provvedimento è contenuto nella Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 ex decreto legge *Anticipi* del 18 ottobre 2023, n. 145 in GU n. 293 del 16 dicembre 2023

*Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è anticipato da gennaio 2024 al 1° dicembre 2023, con un onere nel 2023 di 2 miliardi di euro.*

A gennaio 2023 le pensioni sono state rivalutate del 7,3%, un tasso provvisorio per compensare l'aumento dei prezzi del 2022 e corrispondente al valore medio dell'inflazione calcolato a novembre 2022. Quello di fine anno era stato leggermente più alto, pari all'8,1%. L'onere nel 2023 è di 2 miliardi di euro.

Di norma, lo 0,8% della differenza tra i due valori dovrebbe essere riconosciuto a gennaio 2024, ma il governo ha deciso anticipare il conguaglio a dicembre 2023 (nel cedolino è la voce *conguagli da perequazioni*).

**31 dicembre 2023**

*A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori*